SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 7 MAGGIO 1965

(48ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio » **(264-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 933, 934
BANFI, *relatore* 933

« Modificazione di alcune norme del titolo XI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » **(787)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 924
GIGLIOTTI 924
SALERNI, *relatore* 924

« Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » **(805)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 930, 932, 933
ARTOM 931, 932, 933
BANFI 931, 932
GIGLIOTTI . . . . . *Pag.* 931, 932, 933
MAGLIANO, *relatore* 931, 932
PIRASTU 932
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 930, 932

« Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza » **(844)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 927
BANFI, *relatore* 927
GIGLIOTTI 927

« Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali » **(907) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 925, 926
CUZARI, *relatore* 925, 926
GIGLIOTTI 926
PIRASTU 925, 926
SALERNI 925
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 925, 926

« Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia da persone residenti all'estero » **(976)** (*Approva-*

to dalla Camera dei deputati) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 928, 930
ARTOM 929
BANFI 929, 930
GIGLIOTTI 929
SALERNI, *f.f. relatore* 928, 929
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 928, 929, 930

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE 934, 935
MAGLIANO 934, 935

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bertone, Bonacina, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Magliano Terenzio, Mammucari, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Salerni e Stefanelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi Athos.

P E L L E G R I N O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione di alcune norme del titolo XI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » (787) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione di alcune norme del titolo XI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 », già approvato dalla Camera dei deputati.

S A L E R N I , *relatore.* Ho già avuto modo di illustrare ampiamente la portata del provvedimento nel corso della precedente discussione, avvenuta nella seduta del 27 gennaio scorso. Praticamente, tutti fummo concordi nel ritenere opportuno il disegno di legge; vennero tuttavia sollevati dubbi sulla effettiva possibilità di applicazione delle norme in esso contenute. I senatori Pellegrino e Bonacina avanzarono la proposta di inasprire alcune sanzioni per casi di particolare gravità e la discussione fu rinviata in seguito alla richiesta del rappresentante del Governo, il Sottosegretario per le finanze Valsecchi Athos, di tradurre in emendamenti concreti i vari punti di vista. Nel frattempo, tuttavia, ci si è accorti della difficoltà di raggiungere gli scopi che ci si prefiggevano, per cui oggi l'orientamento generale è di approvare il provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

G I G L I O T T I . Rinnovo le riserve già avanzate, ossia che condividiamo le buone intenzioni del provvedimento, ma che siamo altresì convinti che esse non saranno mai tradotte nella realtà. D'altra parte, non possiamo disapprovare le buone intenzioni, ragione per cui approviamo il disegno di legge, sia pure con molto scetticismo sulla sua applicabilità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Dopo il quarto comma dell'articolo 243 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« Se la omessa presentazione della dichiarazione riguarda i redditi provenienti da titoli esteri ovvero da titoli circolanti all'estero o da attività commerciali esercitate all'estero o da beni immobili situati all'estero, si applica in ogni caso l'ammenda in misura pari all'ammontare complessivo delle imposte dovute e l'arresto fino a sei mesi ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 244 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645, è aggiunto il seguente comma:

« Se i redditi non compresi nella dichiarazione riguardano fonti indicate nel comma quinto dell'articolo 243 si applica l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000 ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 245 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« Quando l'infedeltà della dichiarazione concerne i redditi indicati nel quinto comma dell'articolo 243, la sopratassa si applica indipendentemente dal limite del quarto indicato nel comma precedente ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali » (907)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali ».

Informo che la Commissione difesa ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C U Z A R I , *relatore*. Con legge 9 marzo 1961, n. 202, sono stati attribuiti agli allievi dell'Accademia militare, provenienti dai sottufficiali, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. Ciò invece non si è verificato per gli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza, in modo che quelli provenienti dai sottufficiali continuano a vedersi corrispondere la sola indennità giornaliera prevista per gli allievi che non provengono dall'Esercito.

Il disegno di legge in esame tende ad annullare la evidente e ingiusta sperequazione, ragione per cui ne propongo l'approvazione.

P I R A S T U . È un provvedimento giusto.

S A L E R N I . Esatto; e si adegua del resto al principio adottato in tutte le Amministrazioni dello Stato, in base al quale si conservano gli assegni *ad personam*.

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo sulla sostanza; soltanto ritengo di dover fare una osservazione: nell'articolo 3 si fa riferimento all'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964, mentre ora siamo nell'esercizio 1965, per il quale occorre provvedere.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per la finanze*. La copertura di questa spesa è prevista negli stanziamenti normali.

P R E S I D E N T E . Anche se il disegno di legge non era stato ancora approvato?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nelle previsioni si tiene conto dei provvedimenti in fase di approvazione. Quindi, sia pure in sede preventiva, si è tenuto conto di questo stanziamento, che, del resto, è di minima entità, trattandosi di 4 milioni annui.

P R E S I D E N T E . La preoccupazione allora è superata, tanto più che nello stesso articolo 3 si parla esplicitamente di corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

C U Z A R I , *relatore*. In base all'articolo 4, il provvedimento avrà valore retroattivo, dal 1° ottobre 1963. Come è possibile

provvedervi mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 74 dell'esercizio 1963, se questo è già chiuso?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* I fondi dei vari capitoli rimangono a disposizione per un anno dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferiscono. E poichè la data del 1° ottobre 1964 rientra nell'esercizio chiusosi il 30 giugno 1964, ne consegue che fino al 30 giugno 1965 i fondi non utilizzati sono a disposizione.

P I R A S T U . Ma è proprio necessaria la decorrenza dal 1° ottobre 1963?

G I G L I O T T I . Le decorrenze retroattive non mi persuadono troppo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Possiamo modificare la decorrenza portandola al 1° ottobre 1964, alla data di inizio dell'anno accademico in corso.

C U Z A R I , *relatore.* Probabilmente la data del 1° ottobre 1963 si giustifica col fatto che a quell'epoca è sorto il problema della sperequazione. Comunque, io sono contrario a che un provvedimento abbia effetto retroattivo: sarebbe il caso di porre termine a soluzioni simili. Tutt'al più, se sussistono delle esigenze che il Governo dovrebbe valutare — non so quali impegni siano stati assunti in proposito —, si potrebbe sostituire la norma della retroattività con una in cui si disponga che al personale nelle condizioni previste dall'articolo 1 sarà corrisposta una integrazione per il periodo che va dal 1° ottobre 1963 ad oggi.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Si tratterebbe di una inutile complicazione.

P R E S I D E N T E . Comunque la data va modificata: propongo quella del 1° ottobre 1964.

P I R A S T U . Esatto, così facciamo riferimento all'anno accademico in corso.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia della Guardia di finanza agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anzidetto competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione dell'indennità di cui sopra sarà sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio ».

È abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4 milioni, in ragione d'anno, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° ottobre 1963.

Come si è stabilito in sede di discussione generale, la data va modificata da 1° ottobre 1963 in 1° ottobre 1964. Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo risultante dopo l'emendamento testè apportato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza » (844) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue, nell'ordine del giorno, la discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Agli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 novembre 1962, n. 1598.

B A N F I , *relatore*. Con legge 7 novembre 1962, n. 1598, è stato disposto che gli ufficiali del ruolo d'onore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello con il quale furono iscritti, dopo un anno di permanenza in tale ruolo e dopo cinque anni di anzianità nel grado. Non essendo la norma stata estesa agli ufficiali dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza, il 28 aprile 1964 fu presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge oggi al nostro esame, approvato il 30 ottobre scorso, in seduta congiunta, dalle Commissioni 2ª e 6ª dell'altro ramo del Parlamento.

Nel frattempo è divenuto legge (16 ottobre 1964, n. 1148) una proposta d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri, la quale contiene norme più favorevoli rispetto a quelle dettate dalla legge 7 dicembre 1962, n. 1598. Infatti, in base alle nuove norme, tutti gli ufficiali iscritti al ruolo d'onore possono conseguire la terza promozione e raggiungere il grado di colonnello.

Poichè il disegno di legge in esame ha per scopo di eliminare ogni diversità di trattamento tra gli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza e quelli delle tre Forze armate, ne propongo l'approvazione con la sostituzione del riferimento alla legge 7 novembre 1962, n. 1598, con quello alla legge 16 novembre 1964, n. 1148 ».

G I G L I O T T I . Siamo d'accordo sulla opportunità dell'approvazione del provvedimento con la modifica proposta, anche se non riusciamo a comprendere il motivo per cui già con la legge del 1962 non si siano estesi anche alle Guardie di pubblica sicurezza e alla Guardia di finanza i benefici previsti per le tre Forze armate.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge quale risulta con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia da persone residenti all'estero » (976) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia da persone residenti all'estero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli autoveicoli nuovi di fabbrica, acquistati da persone residenti all'estero, in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato, si considerano esportati, ai fini della restituzione dei diritti di confine e dell'IGE, per effetto della immatricolazione mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'articolo 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Dal momento della immatricolazione, fino all'uscita dallo Stato, gli autoveicoli di cui al comma precedente sono assoggettati al regime doganale della temporanea importazione, salva l'applicazione del trattamento previsto dall'articolo 16 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, in caso di mancato trasferimento all'estero alla scadenza del termine prefisso.

Data la temporanea assenza del relatore senatore Magliano Terenzio, se non si fanno osservazioni, il senatore Salerni ha facoltà di svolgere la relazione.

S A L E R N I , *f.f. relatore.* Onorevoli colleghi, per estendere la produzione della industria automobilistica nazionale, è venuto ad assumere notevole rilievo il sistema della vendita diretta degli autoveicoli a turisti stranieri. Molti, venendo a visitare il nostro Paese, trovano utile acquistare un proprio mezzo di trasporto per servirsene durante la permanenza in Italia e col quale fare poi ritorno ai luoghi di provenienza. L'acquisto così effettuato, per il quale il turista gode di una sensibile riduzione di prezzo in conseguenza dei benefici fiscali concessi dallo Stato alle case produttrici per l'esportazione, ha comportato fino ad ora l'osservanza di una particolare procedura che non sempre viene svolta regolarmente a causa della scarsa diligenza degli acquirenti stranieri nell'adempiere alle formalità richieste. Ne deriva che molto spesso le ditte venditrici finiscono col trovarsi esposte alla perdita delle agevolazioni alla esportazione, o comunque rimangono danneggiate a causa delle spese e del tempo occorsi per procurarsi la documentazione richiesta e per i conseguenti ritardi nella definizione delle pratiche.

Per ovviare a tali inconvenienti, è stato predisposto il disegno di legge in esame, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio scorso. In base ad esso, gli autoveicoli nuovi di fabbrica, acquistati da persone residenti all'estero, in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato, vengono immatricolati nella serie speciale EE, e sono considerati come esportati fino dal momento dell'immatricolazione nella serie medesima e soggetti, durante la permanenza in Italia, al trattamento previsto per le autovetture estere, col vincolo di un documento di temporanea importazione.

Con ciò non vengono meno le garanzie poste a tutela dell'Erario, essendo prevista nello stesso articolo unico la sospensione delle liquidazioni in corso o il recupero delle eventuali somme erogate, qualora l'esportazione non abbia più luogo.

Date le ragioni che hanno consigliato il provvedimento, non mi rimane che esprimere il mio parere favorevole ed invitare la Commissione a volerlo accettare nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Come ha già detto il senatore Salerni, il disegno di legge ha lo scopo di modificare il sistema attualmente

vigente che dà luogo a numerosi inconvenienti. A tal fine gli autoveicoli nuovi acquistati da persone residenti all'estero in soggiorno temporaneo nel territorio del nostro Stato, sono considerati esportati ai fini della restituzione dei diritti di confine e dell'IGE per effetto dell'immatricolazione con la speciale targa di riconoscimento prevista dall'articolo 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959. I veicoli acquistati da cittadini stranieri in Italia vengono immatricolati con targa speciale EE (Escursionisti Esteri) ed hanno diritto alla circolazione sul territorio nazionale in esenzione fiscale per un periodo di 6 mesi. Infatti essi, dal momento dell'immatricolazione fino all'uscita dallo Stato, sono assoggettati al regime doganale della temporanea importazione (si considerano, cioè, come se fossero autovetture straniere importate temporaneamente in Italia), salva l'applicazione del trattamento previsto dall'articolo 16 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, in caso di mancato trasferimento all'estero alla scadenza del termine prefisso.

Per fornire una spiegazione di natura pratica, ricorderò che le case automobilistiche hanno chiesto di avere dei depositi liberi anche in Italia; la Volkswagen, ad esempio, ha creato un grande deposito franco dogana a Bologna. Se un cittadino tedesco in temporaneo soggiorno in Italia volesse comperare una vettura Volkswagen, la legge gli consente di farlo franco dogana, purchè siano osservate le regole della circolazione per autovetture con targa EE e la permanenza nel nostro Paese non superi i 6 mesi. Nel caso in cui la circolazione in Italia si protraesse oltre tale limite, allora l'autoveicolo viene nazionalizzato ed il proprietario dovrà pagare tutti gli oneri doganali, come se la vettura fosse stata venduta all'interno.

GIGLIOTTI. Tale operazione è consentita anche al cittadino italiano che risiede temporaneamente all'estero?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sì.

SALERNI, *f. f. relatore.* Desidererei essere rassicurato dal rappresentante del Governo in merito a due tipi di frodi, o di tentativi di frodi fiscali, assai frequenti nel nostro Paese. Da una parte, infatti, autovecoli assoggettati al regime doganale della temporanea importazione continuano a circolare liberamente in Italia anche oltre il termine massimo di 6 mesi, e dall'altra si sa che vengono commessi numerosi abusi nell'importazione temporanea di vetture straniere, nel senso che il più delle volte tali importazioni sono simulate.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'evasione fiscale si può riscontrare soltanto attraverso un'azione di accertamento che è possibile esplicare in molteplici modi: cioè per segnalazione del pubblico registro automobilistico; o per un accertamento causale; oppure all'atto della vendita del veicolo. Una volta accertato che la vettura è stata abusivamente trattenuta sul territorio nazionale oltre i 6 mesi consentiti, essa viene confiscata e messa all'asta. I senatori avranno certamente letto sui giornali il caso di quell'attore cinematografico — non ricordo bene chi riguardasse — al quale è stata sequestrata per tale motivo un'autovettura del valore di 6-7 milioni.

ARTOM. Desidero sapere se continuerà ad esser lecita la possibilità di recarsi all'estero prima della scadenza dei 6 mesi con le autovetture targate EE seguìta da un immediato rientro, come è diventato d'uso in Francia per i proprietari di veicoli con la targa rossa TT.

BANFI. La domanda è pienamente giustificata. Nessuno ignora che una gran parte delle macchine svizzere circolanti a Milano sono in realtà di proprietà di milanesi che, tornando periodicamente in Svizzera anche per un sol giorno, riescono a non pagare il dazio di importazione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Che a ridosso della zona di frontiera si verifichi quanto viene lamen-

tato è certamente vero: all'italiano che ha acquistato una vettura in Svizzera e circola con una targa EE, è sufficiente tornarvi prima della scadenza dei 6 mesi per interrompere tale periodo. È pur vero, però, che tale sistema è attuabile fintantochè l'autoveicolo rimane di uso personale del proprietario: nel momento in cui questi decide di venderla in Italia, la vettura con targa estera o contrassegno EE viene nazionalizzata e conseguentemente devono essere pagati i relativi diritti fiscali.

BANFI. Molto spesso la frode è consumata in modo diverso, perchè la macchina viene intestata ad un cittadino svizzero di una società « X » di cui è consigliere un cittadino italiano. Quest'ultimo, pertanto, ha la possibilità di circolare con la vettura straniera senza essere cotretto a pagare alcun diritto fiscale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ad ogni modo il disegno di legge vuole rendere più spedita e meno complicata la vendita della macchina italiana al cittadino straniero che l'acquista sul territorio nazionale con l'intenzione di portarla poi all'estero.

Vendendo il veicolo in Italia, esso dovrebbe essere gravato degli oneri fiscali completi, mentre se la vendita fosse avvenuta all'estero lo Stato dovrebbe procedere alle restituzioni di imposta previste per legge a favore delle case produttrici. Viene stabilito allora che, purchè lo straniero provveda alla immatricolazione con la targa EE e si assoggetti quindi alla diciplina della temporanea importazione, il veicolo può essere acquistato direttamente in Italia e lo Stato procederà ugualmente alla restituzione dei diritti doganali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (805) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se il relatore, senatore Magliano, lo consente, vorrei fornire io stesso alcuni chiarimenti sul provvedimento in esame. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, numero 1192, stabilisce che il trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi delle Aziende autonome delle ferrovie, dei monopoli e delle poste e telecomunicazioni non può essere inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti delle Aziende stesse, precisando inoltre che il raffronto economico fra le due categorie va riferito alla sola paga base, con esclusione, quindi, di qualsiasi altra competenza.

Tuttavia, la legge 6 febbraio 1963, n. 45, che ha attribuito l'assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione ferroviaria — assegno che in base alla succitata norma non poteva essere preso in considerazione per la sua natura di competenza accessoria — reca un'apposita disposizione in base alla quale, ai fini della determinazione del trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi delle ferrovie, viene considerato, in aggiunta alla paga base del personale di ruolo, anche tale assegno.

Il medesimo trattamento non è stato, invece, assicurato ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonostante che l'assegno temporaneo fosse stato attribuito anche al personale dei Monopoli di

Stato. Per eliminare tale sperequazione è stato predisposto il disegno di legge in discussione, già approvato dalla Camera dei deputati, che riproduce sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 3 della citata legge 6 febbraio 1963, n. 45, con la quale fu attribuito l'assegno temporaneo al personale delle Ferrovie.

Per citare un esempio, ricorderò che la paga base di un manovale dipendente dalla Amministrazione statale è di 480 mila lire annue (i dati sono relativi a 3-4 mesi fa e non so se abbiano subìto nel frattempo piccole variazioni), mentre quella di un dipendente con le stesse mansioni legato da contratto privato è di 374 mila lire. Per gli statali la paga è formata dai 70 punti e dall'assegno temporaneo, che invece non è corrisposto agli altri. Il provvedimento dispone, pertanto, che al dipendente di una impresa appaltatrice sia dovuto un *quantum* formato dalla base e da una variabile corrispondente appunto alla somma dei 70 punti e dell'assegno temporaneo del settore statale. In tal modo si viene ad eliminare una ingiusta situazione di sperequazione.

ARTOM. Che onere comporta il provvedimento?

MAGLIANO, *relatore*. 35 milioni.

ARTOM. E come si intende farvi fronte?

BANFI. È specificato all'articolo 2: con gli stanziamenti del capitolo 44 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche questo è uno dei casi in cui la copertura fa riferimento ad un esercizio finanziario già chiuso. In base alla legge cosiddetta di proroga, si può disporre di fondi non utilizzati entro un anno dalla chiusura dell'esercizio precedente e, nel caso particolare, fino al 30 giugno 1965.

GIGLIOTTI. In linea di principio noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge; tuttavia desidereremmo maggiori chiarimenti sull'articolo 1, là dove si dice che sono esclusi i servizi di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. Quali sono questi servizi? Senza tali chiarimenti, dovremmo chiedere di esaminare il provvedimento con più calma in una prossima seduta.

BANFI. L'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, dice: « Le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano: *a*) agli appalti per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti; *b*) agli appalti per installazione o montaggio di impianti e macchinari; *c*) ai lavori di manutenzione straordinaria; *d*) ai trasporti esterni da e per lo stabilimento; *e*) agli appalti che si riferiscono a particolari attività produttive, le quali richiedono in più fasi successive di lavorazione l'impiego di mano d'opera diversa nell'impresa, sempre che tale impiego non abbia carattere continuativo; *f*) agli appalti per prestazioni saltuarie ed occasionali, di breve durata, non ricorrenti abitualmente nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa. Per tali appalti, la esecuzione della disciplina di cui all'articolo 3 dovrà essere preventivamente autorizzata, di volta in volta, dall'Ispettorato del lavoro competente; *g*) agli appalti per l'esecuzione dei lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti — esclusi per questi ultimi gli appalti di cui al secondo comma dell'articolo 3 — conclusi con imprese che impiegano il personale dipendente presso più aziende contemporaneamente. Per tali appalti, la esecuzione della disciplina di cui all'articolo 3, salva la disposizione dell'articolo 1676 del Codice civile, dovrà essere autorizzata preventivamente dall'Ispettorato del lavoro competente del luogo dove i lavori devono eseguirsi. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 407; *h*) agli appalti per la gestione dei posti telefonici pubblici di cui all'articolo 55 del regolamento di esecuzione dei titoli 1, 2 e 3 del libro 2 della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con regio decreto 19 lu-

glio 1941, n. 1198, soltanto nei casi in cui la prestazione del lavoratore per l'espletamento del servizio telefonico non sia prevalente rispetto a quella da lui normalmente svolta ».

Queste sono le norme fondamentali sul divieto dell'appalto della mano d'opera. Ma quando fu discussa ,nel 1960, si ritenne che quando si tratta di costruzioni edilizie non si può parlare di appalti di mano d'opera, perchè l'appaltatore pone a disposizione anche una organizzazione imprenditoriale. Quindi mi sembra che il riferimento sia giusto e che vada mantenuto.

PIRASTU. Un altro chiarimento. L'ultimo comma dell'articolo 1 dice: « L'incremento di retribuzione derivante dall'applicazione del precedente comma non è soggetto ad alcun gravame contributivo di qualunque natura, nè entra a far parte della retribuzione nella determinazione dei vari istituti contrattuali ». Può anche essere una norma giusta, ma gradirei conoscerne il motivo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* È sempre per motivi di perequazione: trattandosi di un aumento che sostituisce l'assegno temporaneo e non essendo questo assegno soggetto a trattenuta, è giusto che ciò si verifichi anche con la nuova formula. Si tratta di norme che si applicano ad imprese che assumono lavoratori in base a contratti privati: se non si adottasse tale norma, introdurremmo, sia pure marginalmente, un altro motivo di disparità.

BANFI. Col conglobamento questi problemi si risolvono automaticamente. Ad ogni modo, come avvocato sindacalista, dico che si tratta di una norma contraria al Codice civile.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* La questione di principio è fondata; però, nel caso particolare, si tratta di un adeguamento a quanto il Parlamento ha già disposto per le Ferrovie e per le poste.

ARTOM. Ad ogni modo il Codice civile fa riferimento all'impiego privato, e qui, invece, siamo in tema di pubblica Amministrazione.

BANFI. No, siamo proprio in tema di impiego privato.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sì, ma con stretti legami con l'amministrazione pubblica.

PIRASTU. Io dubito che sia opportuno mantenere le esclusioni di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

BANFI. Io fui contrario a quella norma, ma una volta inserito nella legge del 1960, è evidente che dobbiamo farvi riferimento ogni qual volta occorra.

GIGLIOTTI. A mio avviso dovremmo meglio approfondire il problema, per cui sarebbe opportuno un rinvio della discussione.

MAGLIANO, *relatore.* In sostanza, i punti su cui si dovrebbe ancora meditare sono quelli del primo comma — là dove si fa riferimento all'articolo 5 della legge del 1960 — e dell'ultimo comma dell'articolo 1.

GIGLIOTTI. Esatto. In linea generale siamo favorevoli al disegno di legge, ma su quei due punti desideriamo riflettere maggiormente.

PRESIDENTE. Esiste anche il problema della copertura. Infatti, all'articolo 2 si fa riferimento all'esercizio finanziario 1963-1964, che è già chiuso. Anche in questo caso si obietterà che si farà ricorso alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, che proroga di un anno l'utilizzazione dei fondi previsti in un bilancio. È una legge di cui ho particolare cognizione, perchè fui, tra l'altro, relatore, nella prima legislatura, sul primo dei tre provvedimenti legislativi in materia (legge 30 agosto 1951, n. 941). Durante la discussione di tale provvedimento, di efficacia limitata nel tempo, il problema fu trattato anche sotto il punto di vista generale, come risulta anche dalla mia relazione.

Nella stessa prima legislatura fu approvato, in tale materia, su relazione del compianto senatore Mott, il disegno di legge n. 2843, che divenne la legge 13 marzo 1953, n. 151.

Nella legislatura seguente fu approvato il disegno di legge n. 824, di carattere peraltro piu generale, anche se analogo al precedente, che divenne la sopra citata legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il disegno di legge oggi al nostro esame è stato presentato durante l'esercizio 1963-64, nel giugno, quindi proprio alla scadenza dell'esercizio stesso. Al riguardo è da osservare che, dopo l'approvazione della citata legge n. 64, quando abbiamo voluto andare oltre a quanto da essa consentito, abbiamo sempre inserito la formula « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ». E ciò, in ogni caso, dovrebbe essere fatto anche all'articolo 2 del disegno di legge in esame, là dove è indicato come viene fatto fronte all'onere.

Per la verità, tale norma sarebbe applicabile soltanto ai fondi globali e non agli stanziamenti specifici di capitoli di bilancio, per i quali vale sempre la legge di contabilità. Ciò nonostante, debbo riconoscere che quella norma ha avuto un'applicazione estensiva, talchè non si è più fatta distinzione di sorta.

ARTOM. Ritengo che sarebbe opportuno riesaminare la questione.

PRESIDENTE. È appunto quanto stavo per proporre io stesso.

ARTOM. Come pure non sarebbe opportuno che i fondi globali fossero aumentati durante l'esercizio con una nota di variazione, che talvolta è soltanto di tre mesi posteriore all'inizio dell'esercizio stesso.

PRESIDENTE. Farò, dunque, distribuire a tutti i commissari una copia dei provvedimenti legislativi che, a decorrere dalla prima legislatura, sono stati emanati in materia di utilizzazione di fondi di esercizi già chiusi; di questi, solo la più volte citata legge n. 64 del 1955 è tuttora vigente. Ritengo altresì che sarebbe opportuno che a breve scadenza la Commissione tenesse una seduta apposita per discutere il grave problema della copertura della spesa, che riguarda numerosissimi provvedimenti sottoposti al nostro esame. Riconsiderando lo articolo 81 della Costituzione potremmo forse giungere ad una deliberazione concreta e definitiva, perchè non possiamo nasconderci che finora abbiamo fatto molta dottrina senza mai adottare provvedimenti organici. In quell'occasione, insomma, potremmo indicare la via da seguire per superare difficoltà che ci hanno sempre tormentato.

GIGLIOTTI. Siamo d'accordo sulla opportunità di riesaminare la complessa questione e ringraziamo il Presidente che ci fornirà la relazione che svolse su una legge che la Commissione applica continuamente.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio » (264-B)
(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Bonacina, se non vi sono osservazioni, riferirà sul disegno di legge il senatore Banfi.

BANFI, *f. f. relatore.* Le borse di studio conferite ai giovani meno abbienti sono assoggettabili a imposta di ricchezza mobile in categoria C2. Da vari Ministeri ed enti pubblici è stata pertanto ripetutamente richiesta l'emanazione di un disegno di legge tendente ad esonerare dall'imposta di ricchezza mobile dette borse di studio onde favorire la ricerca scientifica, l'istruzione e il

completamento della preparazione professionale.

Tale è appunto il fine che si propone il disegno di legge in esame che fu già approvato dalla nostra Commissione nella seduta dell'11 novembre dello scorso anno. La 6ª Commissione della Camera dei deputati, a sua volta, ha approvato il provvedimento aggiungendovi un secondo articolo in cui è specificato che le borse di studio concesse dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti delle scuole secondarie, nonchè i premi di studio ed i sussidi concessi dalle Casse e dai Patronati scolastici godono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, purchè sussistano le medesime condizioni. Poichè il disegno di legge fu già da noi discusso ampiamente, non ritengo necessario dilungarmi nella relazione e ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

All'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente alinea:

« *l*) gli assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di studio ».

Do lettura dell'articolo 2 che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Le borse di studio concesse dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti delle scuole secondarie, nonchè i premi di studio ed i sussidi concessi dalle Casse scolastiche e dai Patronati scolastici godono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, purchè sussistano le medesime condizioni.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Sui lavori della Commissione

PRESIDENTE. In merito al disegno di legge n. 894 — recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti — iscritto all'ordine del giorno in sede redigente, comunico alla Commissione che nel pomeriggio di ieri si è svolta una riunione ristretta alla quale hanno partecipato rappresentanti dei vari gruppi e due alti funzionari degli Istituti di previdenza. Questi ultimi hanno fornito alcuni dati di grande interesse; all'unanimità è stato, pertanto, deciso un breve rinvio della discussione per consentire un approfondito esame di tali dati. Il suddetto comitato, appena avrà preso una decisione in merito, rimetterà il provvedimento all'esame della Commissione, così come è stato fatto per il disegno di legge riguardante i beni dei cittadini italiani residenti in Tunisia che, eliminati tutti i motivi di contrasto, è stato approvato all'unanimità.

MAGLIANO. Nella mia qualità di relatore sul disegno di legge n. 894, informo i colleghi che questa mattina c'è stato un incontro con i rappresentanti di tutti i sindacati nazionali, i quali si sono rammaricati del fatto che la discussione sia stata rinviata. Comunque, hanno manifestato la speranza che il provvedimento possa essere approvato nei primi giorni di giugno.

PRESIDENTE. Forse si potrà farlo anche verso la fine del mese corrente.

MAGLIANO. Essi hanno altresì richiesto il passaggio del provvedimento in sede deliberante, giacchè temono che la

discussione in Aula possa, per ragioni tecniche, ritardare l'approvazione del disegno di legge per un tempo eccessivamente lungo.

PRESIDENTE. La medesima richiesta è stata avanzata nella riunione di ieri pomeriggio ed a tal proposito ho fatto notare che una cosa è il passaggio in deliberante, quando l'esame è in sede referente, ed altra quando la discussione avviene in sede redigente. Ho ritenuto perciò che non sia il caso di introdurre tale novità, che potrebbe anche essere densa di incognite. Lasciamo che la discussione continui in sede redigente: una volta approvato dalla nostra Commissione, il disegno di legge passerà in aula dove sarà definitivamente votato senza che sia perso ulteriore tempo per la discussione.

MAGLIANO. Gli stessi rappresentanti dei sindacati nazionali hanno espresso il desiderio di avere un nuovo incontro con i funzionari dei Ministeri del tesoro e dell'interno per chiarire ulteriormente i punti controversi. A tal proposito informo la Commissione che mi permetterò di tentare un simile passo.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari